

**Il sistema
prima infanzia
della Regione
Emilia-Romagna**

Il servizi educativi

- Nidi d'infanzia, micronidi, sezioni primavera
- Servizi domiciliari: piccoli gruppi educativi
- Servizi integrativi: spazi bambini, centri bambini e genitori
- Servizi sperimentali

**I servizi ricreativi
e iniziative
di conciliazione**

- Baby parking
- Baby sitter

I servizi educativi per la prima infanzia in Emilia-Romagna

L'assetto normativo

<http://sociale.regione.emilia-romagna.it>

I servizi educativi per la prima infanzia in Emilia-Romagna

L'assetto normativo





Presentazione

Prefazione

Metter mano alle norme di questa Regione in materia di servizi per bambini da zero a tre anni non è un'operazione da fare a cuor leggero. Pesa, infatti, in questa scelta l'eredità di oltre quarant'anni di buona amministrazione e di scelte coraggiose degli Enti locali e della Comunità regionale tutta e la responsabilità della Regione stessa di contribuire a mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei nostri servizi, valore riconosciuto anche a livello internazionale.

D'altra parte, una modifica delle norme è imposta dai tempi, che cambiano e dalla necessità di aggiornare leggi e atti amministrativi, il migliore e forse l'unico modo per mantenere adeguati tali strumenti.

Qualità, sostenibilità, semplificazione sono le parole chiave di questa operazione. Mantenere alta la qualità dei nostri servizi è il dovere che abbiamo anzitutto verso i nostri bambini ma anche verso le famiglie che ogni giorno di più chiedono un sostegno per portare avanti la responsabilità di una genitorialità sempre più difficile. Sostenibilità economica di questi servizi perché, anche grazie ad un'attenta rivisitazione dei costi, si possa dare continuità all'offerta in atto proteggendola dall'urto di una crisi economica che si rivela tutt'altro che transitoria. E, infine, semplificazione come dovere di tutte le pubbliche amministrazioni per rendere i servizi sempre più accessibili e "fattibili" da parte di soggetti, anche privati, che vogliono partecipare alla continua costruzione della "comunità educante", indispensabile caratteristica del nostro sistema.

La legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1, benché più volte modificata, risentiva ancora del clima legislativo nel quale era nata: proprio per le sue caratteristiche di norma "pioniera" era estremamente dettagliata, disciplinava aspetti gestionali più propri di un atto amministrativo, definiva precisamente, non solo gli ambiti, ma le caratteristiche della sperimentazione, non risultava più aggiornata rispetto alla natura di alcuni dei servizi funzionanti sul territorio.

La nuova legge si propone come proposta snella, come riferimento cardine del sistema regionale dei servizi per la prima infanzia, con un forte rilancio dei servizi educativi, in primo luogo del "nido", ormai proposta diversificata e flessibile ma sempre più, e giustamente, punto di riferimento per ogni altro intervento territoriale. Poi la volontà di percorrere nuove risposte sempre più vicine ai bisogni delle famiglie e alla diversità dei territori in un contesto sociale in continua evoluzione. I piccoli gruppi educativi, l'apertura ad una sperimentazione aperta vogliono essere una risposta a tutto questo cercando di cogliere al meglio ed al massimo quanto si muove nella nostra comunità educante. Nella legge quindi diversificazione della risposta ma con un forte ancoraggio alla qualità educativa garantita, per tutte le tipologie dei servizi offerti, dalla formazione del personale in accesso e in servizio, da un equo rapporto numerico e dal potenziamento del ruolo del coordinamento pedagogico.

In questo contesto la direttiva si propone di tradurre operativamente le indicazioni di legge attuando una operazione di semplificazione accorta circa i requisiti strutturali e procedurali, nonché una maggiore flessibilità di alcuni requisiti organizzativi, mantenendo al centro la sicurezza e la qualità del servizio educativo offerto ai bambini e alle loro famiglie.

Legge e direttiva sono la proposta per regolare il sistema dei servizi educativi senza però impedire alle famiglie di orientarsi liberamente per accompagnare la crescita dei loro bambini. In questo caso i riferimenti sono dovuti, a garanzia dell'appropriatezza dell'offerta e delle norme basilari di legalità e sicurezza, mantenendo aperta la possibilità, per queste iniziative, della messa in rete con il sistema educativo territoriale.

Il cammino è stato lungo, giustamente, visti gli obiettivi e la materia da trattare. Ma non è stato un lavoro solitario: sono stati coinvolti gli amministratori locali, il terzo settore, i sindacati e il livello tecnico dei servizi pubblici e privati; ognuno ha dato il suo apporto alla Giunta nella predisposizione delle proposte e all'Assemblea legislativa nella loro definitiva approvazione. La riflessione è stata peraltro supportata da una ricerca economica appositamente predisposta e, sul piano dei dati quantitativi, dai puntuali riscontri della rilevazione regionale sui servizi che quest'anno presentiamo contestualmente all'insieme dei documenti elaborati.

Non di minore importanza lo sforzo compiuto in questi anni dal gruppo composito che con il suo lavoro permette di licenziare oggi, insieme agli altri documenti, le "Linee guida sperimentali per la predisposizione del

progetto pedagogico e della metodologia di valutazione nei servizi educativi per la prima infanzia". Obiettivo del gruppo regionale è stato quello di pervenire alla condivisione di un indice funzionale ad orientare le équipes educative dei servizi nella stesura del Progetto Pedagogico nonché sulle linee guida per la sua valutazione. La proposta è assolutamente innovativa e sperimentale. La riflessione, condivisa in maniera costante con gestori pubblici e privati, che ha coinvolto diverse professionalità ed ha caratterizzato dal punto di vista metodologico il percorso, prosegue ora nella necessaria fase di monitoraggio e sperimentazione degli strumenti di regolazione appena aggiornati. L'esito atteso è importante ed è orientato ad individuare i necessari strumenti utili a regolare produzione e qualità dei servizi per i prossimi anni.

Teresa Marzocchi
Assessore Politiche sociali

Questa raccolta di pubblicazioni sul sistema educativo per la prima infanzia (legge, direttiva, linee guida, dati) esce con una veste grafica inedita. Abbiamo infatti voluto scegliere questo settore determinante per le politiche della nostra regione per iniziare a rappresentare, anche visivamente, i diversi ambiti del nostro intervento come un unico sistema che caratterizzi sempre di più le politiche di welfare, come , strada da percorrere per andare verso la coesione ed il benessere della collettività.





Legge Regionale 10 gennaio 2000, n. 1

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia

Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 6

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1

Legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1

Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R 14 aprile 2004 n. 8

L.R 29 dicembre 2006 n. 20

L.R 22 dicembre 2011 n. 21

L.R 22 giugno 2012 n. 6

Titolo I

oggetto della legge, finalità dei servizi e soggetti della programmazione

Art. 1 - Finalità e modalità attuative

(sostituiti commi 2 e 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 1 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, poi modificati commi 3 e 3 bis da art. 1 L.R 22 giugno 2012 n. 6)

1. La Regione riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come persone.
 2. La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli essenziali stabiliti con legge dello Stato.
 3. L'Assemblea legislativa, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 18.
- 3 bis. Nelle medesime direttive l'Assemblea legislativa stabilisce norme specifiche per i servizi sperimentali.

Art. 2 - Nidi d'infanzia

(sostituito da art. 2 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. I nidi hanno finalità di:
 - a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
 - b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
 - c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi.
4. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.

Art. 3 - Altri servizi educativi

(sostituito da art. 3 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Al fine di garantire, anche nei luoghi di lavoro, risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi per la prima infanzia:
 - a) servizi domiciliari, che privilegiano il rapporto personalizzato di piccolo gruppo;
 - b) servizi integrativi, che prevedono modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, per l'accoglienza di bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti;
 - c) servizi sperimentali, per far fronte a emergenti bisogni o in particolari situazioni sociali e territoriali.
2. Fanno parte del sistema integrato dell'offerta di cui all'articolo 4 le iniziative autonome delle famiglie disponibili a stare in rete con i servizi di cui alla presente legge, anche tramite il coinvolgimento del coordinatore pedagogico.
3. La direttiva di cui all'articolo 1, comma 3, definisce le tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al presente articolo. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il riconoscimento della sperimentali dei servizi.

Art. 4 - Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima infanzia

(sostituito da art. 4 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. I nidi d'infanzia e i servizi educativi di cui all'articolo 3, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.
2. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi all'infanzia, per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi, in particolare quelli in zona montana, per l'utilizzo degli asili nido e che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di apertura. Di tali azioni e programmi sarà tenuto conto nelle linee d'indirizzo e nei criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).
3. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali, nonché tramite quanto specificamente indicato agli articoli 6 e 8. La Regione e gli enti locali promuovono inoltre l'integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.
4. La Regione e gli enti locali promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.

Art. 5 - Gestione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
 - a) dai Comuni, anche in forma associata;
 - b) da altri soggetti pubblici;
 - c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;
 - d) da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
 - e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.



Art. 6 - Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi

(aggiunto comma 2 bis e modificata lett. b del comma 3 da art. 5 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, poi sostituito comma 1, modificati commi 2 e 2 bis da art. 5 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi di cui all'articolo 3 pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono la multiculturalità.
2. L'accesso ai servizi integrativi e sperimentali è aperto prioritariamente ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età; può essere esteso anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.
- 2 bis Nei nidi aziendali e interaziendali che usufruiscono di finanziamenti pubblici è consentito l'accesso anche a bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria. Le modalità dell'accesso sono stabilite con apposite convenzioni. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino all'età scelta dalla famiglia per il passaggio alla scuola dell'infanzia
3. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5, devono essere previsti:
 - a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
 - b) la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa... in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

Art. 7 - Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione

(sostituito da art. 6 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e, in particolare, dall'articolo 26 (Bambini e adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione.
2. I servizi educativi per la prima infanzia, le aziende USL e i comuni individuano forme specifiche di collaborazione al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e di realizzare interventi di educazione alla salute, conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 8 - Partecipazione e trasparenza

1. I soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.
2. I soggetti gestori assicurano inoltre la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.
3. I Comuni garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.

Art. 9 - Servizi ricreativi e di conciliazione

(sostituito da art. 7 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini di età inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute.
2. A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la segnalazione certificata di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.
3. In caso di mancata segnalazione, il comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.
4. I comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione dei servizi di cui al comma 1.
5. I servizi conciliativi, quali iniziative autonome delle famiglie di cui all'articolo 3, comma 2, possono essere sostenuti dai comuni anche tramite l'istituzione di appositi albi di personale.

Art. 10 - Funzioni della Regione

(già sostituiti lett. a) del comma 1 e del comma 2 e modificato comma 3 da art. 6 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, in seguito aggiunto art. 3 bis da art. 39 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, infine modificato comma 1 e sostituita lett. a) comma 2 da art. 8 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, che definisce:
 - a) le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali;
 - b) le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori;
 - c) le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici di cui all'art. 33, di documentazione, di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali.
2. La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui al comma 1:
 - a) adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto capitale e il relativo riparto;
 - b) attua annualmente il programma di cui al comma 1 per le spese correnti e, in conformità ad esso, approva il riparto dei fondi a favore delle Province.
3. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), la Regione può inoltre attuare direttamente progetti di interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale ed internazionale. La Regione rilascia altresì ai soggetti gestori l'accreditamento di cui all'articolo 18, secondo quanto previsto all'articolo 37, comma 7.
- 3 bis La Giunta regionale, sentita la competente Commissione dell'Assemblea legislativa, può concedere alle Province contributi straordinari, per spese di investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per la prima infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti provinciali al di sotto della media regionale.



Art. 11 - Funzioni delle Province

(sostituito comma 1 e aggiunto comma 1 bis da art. 7 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, poi abrogata lett. b) comma 1 da art. 9 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
 - a) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di norma triennale, e i piani annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa in materia di tutela e di promozione di diritti e opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - b) abrogata.
 - c) provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale.
1. bis Le Province trasmettono alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e provinciale.

Art. 12 - Funzioni dei Comuni

(aggiunta lett. d bis) al comma 1 da art. 8 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, poi modificata lett. e) comma 1 da art. 10 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
 - a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture, nonché sui servizi ricreativi di cui all'art. 9;
 - b) concedono l'accREDITAMENTO fermo restando quanto previsto dall'art. 37 comma 7;
 - c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
 - d) formulano anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio ai fini dell'elaborazione del programma provinciale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);
- d bis) richiedono alle Province la concessione dei contributi in conto capitale indicati all'articolo 14, comma 2;
- e) attuano, con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici, interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;
- f) promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore.

Art. 13 - Compiti delle Aziende Unità Sanitarie Locali

(modificati commi 1 e 2 da art. 11 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi... per la prima infanzia.
2. Le Aziende individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 7.

Art. 14 - Interventi ammessi a contributo e beneficiari

(sostituito da art. 12 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all'articolo 11, assegna alle province:
 - a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 5;
 - b) le risorse per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'articolo 34.
2. I fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di manutenzione straordinaria, nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, sono erogati dalle province:
 - a) ai comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il comune interessato;
 - b) a soggetti privati, sentito il comune interessato.
3. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.
4. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalità indicate all'articolo 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se l'autorizzazione è revocata.
5. Nell'ambito dei programmi provinciali i fondi regionali per spese correnti sono erogati dalle province ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo, nonché le aree di intervento dei progetti regionali di cui all'articolo 10, commi 3 e 3 bis.

Art. 15 - Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia

(sostituito da art. 13 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini dell'implementazione delle banche dati statali, nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, garantisce alla Regione, agli Enti locali ed ai soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, il più ampio accumulo e scambio delle informazioni, per permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.



Titolo II

Autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi gestiti da enti e soggetti pubblici e privati

Art. 16 - Autorizzazione al funzionamento e segnalazione certificata d'inizio attività
(sostituito comma 1 da art. 10 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, poi modificata rubrica articolo, commi 1, 2 e 3 da art. 14 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i nidi e i micro-nidi aziendali ed interaziendali e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.
2. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della Commissione tecnica distrettuale di cui all'articolo 23.
3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'art. 9 devono presentare al Comune competente segnalazione certificata di inizio dell'attività.

Art. 17 - Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento
(sostituita lett. c) del comma 1 da art. 11 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)

1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dal Titolo III e gli standard di cui alla direttiva prevista al comma 3 dell'art. 1;
 - b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;
 - c) applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;
 - d) applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti così come indicato nella direttiva di cui all'art. 32;
 - e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda unità sanitaria locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
 - f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
 - g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie.

Art. 18 - Accredimento

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema educativo integrato di cui all'art. 4, istituisce la procedura di accreditamento, attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati.
2. L'accreditamento è concesso dal Comune entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, previo parere della Commissione tecnica di cui all'art. 23, salvo quanto disposto all'art. 37 comma 7. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento è adottato in via sostitutiva dalla Regione.



Art. 19 - Requisiti per l'accreditamento

(sostituito comma 2 da art. 12 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, poi modificata lett. f) comma 1 da art. 15 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Al fine dell'accreditamento, i soggetti gestori, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, devono:
 - a) disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;
 - b) disporre della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'art. 33;
 - c) prevedere nei contratti un numero di ore di formazione analogo a quello previsto per i dipendenti pubblici, anche favorendo, a tal fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e ai progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;
 - d) attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
 - e) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui all'art. 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'art. 8, sia attraverso la costituzione di organismi di gestione, sia attraverso le modalità di collaborazione con i genitori in esso indicate;
 - f) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio, adeguandoli alle linee guida approvate dalla Giunta regionale.
2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 14, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.

Art. 20 - Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia

(sostituito da art. 16 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accreditati, e dei servizi ricreativi attivati mediante segnalazione certificata d'inizio attività.
2. A tal fine la Regione e i comuni trasmettono periodicamente alle province gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.
3. L'elenco dei servizi registrati a livello provinciale è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT).

Art. 21 - Vigilanza e sanzioni

(sostituito da art. 13 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, poi sostituito comma 2 da art. 17 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione tecnica di cui all'articolo 23, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.
2. Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la segnalazione certificata di inizio attività, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio

attività, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.

3. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.
4. Del provvedimento di revoca è data notizia alla Provincia competente che provvede alla cancellazione dal registro.
5. Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e l'introito dei relativi proventi compete al Comune.

Art. 22 - Rapporti convenzionali e appalto di servizi

(aggiunto comma 2 bis da art. 14 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)

1. I Comuni, anche in forma associata, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, nel rispetto della normativa vigente. La Giunta regionale approva lo schema-tipo di convenzione, che i Comuni possono adottare per regolamentare i rapporti con tali soggetti.
2. Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, quali la qualità del progetto pedagogico, le modalità di gestione, il rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali ed il prezzo.
- 2 bis. Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 17 e per l'accreditamento di cui all'articolo 19.

Art. 23 - Commissione tecnica distrettuale

(sostituito da art. 18 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la Commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei comuni previste all'articolo 12, comma 1, lettera a).
2. La Commissione viene nominata dall'ente locale capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal Comitato di distretto, in base alle modalità di funzionamento stabilite dal suo regolamento.
3. All'interno della Commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalità:
 - a) amministrativa con funzioni di presidente;
 - b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
 - c) igienico-sanitaria, su designazione dell'azienda unità sanitaria locale competente;
 - d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.

Art. 24 - Compiti della Commissione tecnica distrettuale

(sostituito da art. 19 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. La commissione di cui all'articolo 23 ha i seguenti compiti:
 - a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento di servizi pubblici;
 - b) svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.
2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento, la commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dalla componente pedagogica, di cui all'articolo 23, comma 3, lettere a) e b), e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.

Titolo III **caratteristiche generali dell'area e della struttura**

Art. 25 - Caratteristiche generali dell'area

(sostituito da art. 20 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica i comuni programmano il fabbisogno e individuano le aree da destinare ai servizi per la prima infanzia, avendo come riferimento il quadro conoscitivo e le ipotesi di sviluppo contenute nel documento preliminare di cui all'articolo 32 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
2. I servizi educativi devono essere ubicati in aree accessibili, soleggiate, idonee morfologicamente, adeguatamente protette da fonti di inquinamento, di norma caratterizzate dalla presenza di zone verdi. I servizi devono essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini, salvi casi particolari individuati nella direttiva di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 26 - Integrazione tra servizi

(sostituito da art. 21 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare devono essere favoriti interventi per l'integrazione e la continuità tra servizi educativi per la prima infanzia, scuole dell'infanzia e primarie, e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.

Art. 27 - Criteri per la progettazione delle strutture

(sostituito da art. 22 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. La progettazione delle strutture e degli spazi aperti che ospitano servizi educativi per la prima infanzia si realizza prendendo a riferimento il progetto pedagogico dalle fasi iniziali fino all'attivazione del servizio.
2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere a requisiti di fruibilità, sicurezza, igiene, salute e benessere, protezione dal rumore, risparmio energetico e sostenibilità ambientale previsti dalla legislazione statale, regionale, e negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Art. 28 - Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale

(sostituito da art. 16 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, poi ancora sostituito da art. 37 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21, modificato comma 5 da art. 23 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia oggetto di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni. Nel caso di finanziamenti concessi a soggetti privati a norma dell'articolo 14, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale.
2. La Regione, su richiesta del soggetto beneficiario, può autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa destinazione dell'edificio già vincolato, nell'ambito dei servizi educativi, scolastici o sociali per l'infanzia o l'adolescenza, ferma restando la durata del vincolo stesso.
3. La Regione può altresì, su richiesta del soggetto beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della scadenza, qualora non sia più opportuna in relazione all'interesse pubblico l'originaria finalizzazione dell'immobile. In tale caso la Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo e all'ammontare del contributo erogato, la quota parte dello stesso che il soggetto beneficiario deve restituire alla Regione.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate con atto della Giunta regionale, acquisito il parere positivo della Provincia.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

Titolo IV

Personale dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi e coordinamento pedagogico

Art. 29 - Personale

(sostituito da art. 24 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali. La direttiva di cui all'articolo 32 prevede per gli educatori di tutti i servizi educativi per la prima infanzia titoli di studio omogenei anche al fine di garantire la fungibilità delle prestazioni e la mobilità tra i servizi.

Art. 30 - Compiti del personale

(modificati commi 1 e 3 da art. 25 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura e educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare, per quanto riguarda i servizi integrativi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo.
2. Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Nei nidi d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.
3. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

Art. 31 - Collegialità e lavoro di gruppo

1. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio.
2. Le modalità di collaborazione e di integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori nell'ambito della contrattazione di settore.

Art. 32 - Rapporto numerico tra personale e bambini

(modificato comma 1, sostituito comma 2 da art. 26 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. L'Assemblea legislativa con propria direttiva definisce il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei nidi d'infanzia, considerando nella determinazione di esso il numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi; la presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e alla gravità dei casi; le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura; il numero complessivo degli educatori assegnati al servizio, anche al fine di garantirne un'adeguata presenza.
2. L'Assemblea legislativa regionale con la stessa direttiva definisce altresì il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi domiciliari, integrativi e sperimentali di cui all'articolo 3, in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio offerto.

Art. 33 - Coordinatori pedagogici

(sostituito da art. 17 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, poi sostituito comma 2 da art. 27 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.
2. I coordinatori pedagogici hanno il compito di assicurare l'organizzazione del personale e il funzionamento dell'équipe sul versante pedagogico e gestionale. I coordinatori pedagogici svolgono, in particolare, compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari. Supportano inoltre il personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità, in un'ottica di comunità educante.
3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio.

Art. 34 - Coordinamenti pedagogici

(sostituito da art. 18 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, poi sostituito comma 2 da art. 28 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.
2. Ciascuna Provincia istituisce un Coordinamento pedagogico provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al monitoraggio e alla valutazione del progetto pedagogico, in coerenza con l'attività programmatica della Provincia in materia di servizi per l'infanzia. Il Coordinamento pedagogico provinciale cura altresì i rapporti con istituti di ricerca e il raccordo con i centri per le famiglie.
3. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori dei servizi accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori pedagogici al coordinamento provinciale.

Art. 35 - Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori

(aggiunto comma 3 bis da art. 19 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)

1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli Enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attività ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dalle Università o da centri di formazione e ricerca.
 2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative per il personale educatore al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.
 3. Gli Enti e i soggetti gestori promuovono altresì la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attività dovranno essere previste anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.
- 3 bis. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di accreditamento la Regione garantisce ai coordinatori pedagogici coinvolti nell'attività istruttoria un'adeguata formazione.



Titolo V

Norme finanziarie, transitorie e finali

Art. 36 - Norma finanziaria

(sostituito da art. 20 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché mediante la modifica o l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 37 - Norme transitorie e finali

(sostituiti commi 2, 4 e 7 e abrogato comma 3 da art. 21 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, infine abrogati commi 1, 2, 4, 5 e 6 da art. 29 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. abrogato.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. abrogato.
6. abrogato.
7. Per i primi due anni dall'approvazione della direttiva in materia, le funzioni relative all'accreditamento possono essere esercitate dalla Regione su richiesta dei Comuni.

Art. 38 - Abrogazioni

1. Salvo quanto disposto al comma 5 dell'art. 37, sono abrogati:
 - a) la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 e l'art. 10 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27;
 - b) la L.R. 14 novembre 1972, n. 11;
 - c) la L.R. 22 dicembre 1972, n. 14;
 - d) la L.R. 7 marzo 1973, n. 15;
 - e) la L.R. 27 novembre 1973, n. 41;
 - f) la L.R. 13 maggio 1974, n. 15;
 - g) la L.R. 26 agosto 1974, n. 45;
 - h) la L.R. 23 gennaio 1976, n. 6;
 - i) la L.R. 5 novembre 1976, n. 46;
 - l) la L.R. 21 giugno 1978, n. 17;
 - m) la L.R. 12 dicembre 1980 n. 58;
2. È abrogato il regolamento regionale 27 dicembre 1973, n. 51.

Legge regionale 22 giugno 2012, n. 6
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1
(Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)

...omissis...

Art. 30 - Norme transitorie

1. Ai procedimenti attivati a seguito di denuncia di inizio attività o di segnalazione certificata di inizio attività di servizi ricreativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme in vigore al momento della presentazione della domanda. È fatta salva la facoltà del richiedente di presentare nuova segnalazione certificata di inizio attività.
2. Ai procedimenti di autorizzazione al funzionamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme in vigore al momento della presentazione della domanda. È fatta salva la facoltà del richiedente di presentare una nuova domanda.
3. Le commissioni provinciali istituite prima dell'entrata in vigore della presente legge continuano validamente ad operare per i procedimenti in corso e, comunque, fino all'insediamento delle commissioni tecniche distrettuali previste all'articolo 23, da istituire entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. I fondi già erogati alle province ai sensi dell'articolo 14, comma 2, possono essere utilizzati anche per gli interventi di manutenzione straordinaria.





**Direttiva in materia
di requisiti strutturali
ed organizzativi dei servizi
educativi per la prima infanzia
e relative norme procedurali.
Disciplina dei servizi
ricreativi delle iniziative
di conciliazione**

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Deliberazione n. 85/2012

Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Deliberazione n. 85/2012

Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione

Proposta della Giunta regionale in data 2 luglio 2012, n. 912

Prot. n. 28513 del 25 luglio 2012

L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 912 del 2 luglio 2012, recante in oggetto "Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e di conciliazione";

Preso atto:

- del parere favorevole, con modificazioni, espresso dalla commissione referente "Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport" con nota prot. n. 27487 in data 18 luglio 2012,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;

Viste:

- la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia", come modificata dalla L.R. 22 giugno 2012, n. 6, di seguito denominata "legge regionale", e, in particolare, i commi 3 e 3 bis dell'art. 1, nonché l'art. 32 che dispongono:

Articolo 1 - Finalità e modalità attuative

3. L'Assemblea legislativa, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 18.
- 3 bis. Nelle medesime direttive l'Assemblea legislativa stabilisce norme specifiche per i servizi sperimentali."

Articolo 32 - Rapporto numerico tra personale e bambini

1. L'Assemblea legislativa con propria direttiva definisce il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei nidi d'infanzia, considerando nella determinazione di esso il numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi; la presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e alla gravità dei casi; le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura; il numero complessivo degli educatori assegnati al servizio, anche al fine di garantirne un'adeguata compresenza.
2. L'Assemblea legislativa regionale con la stessa direttiva definisce altresì il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi domiciliari, integrativi e sperimentali di cui all'articolo 3, in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio offerto.



- la deliberazione del Consiglio regionale 20 gennaio 2005, n. 646 "Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell'articolo 1, commi 3 e 3 bis, L.R. 1/2000, come modificata dalla L.R. 8/04",

Considerato che le numerose modifiche apportate dalla L.R. n. 6 del 2012 alla L.R. n. 1 del 2000 rendono necessaria la revisione delle norme di attuazione, per renderle conformi alle esigenze di semplificazione e sostenibilità che hanno portato alla modifica della legge regionale, mantenendo nel contempo immutata la qualità dei servizi;

Preso atto che:

- per la rilevazione dello stato di attuazione della normativa in materia di servizi educativi per la prima infanzia nonché per la rilevazione delle esigenze locali, la Giunta regionale ha proceduto ad una serie di incontri politici in tutte le province della regione;
- i contenuti del presente atto hanno formato oggetto di numerosi incontri in sede regionale fra la Giunta regionale e i rappresentanti delle autonomie locali e del terzo settore;
- per la stesura del primo schema del presente atto la Giunta regionale ha proceduto alla costituzione di un gruppo di lavoro, coordinato dal competente Servizio regionale e composto da rappresentanti di Comuni, Province e soggetti gestori pubblici e privati;

Ritenuto di procedere alla redazione di due distinti allegati, relativi rispettivamente: Allegato A "Requisiti strutturali e organizzativi di servizi educativi per la prima infanzia. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione" e Allegato B "Procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati e attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici. Procedure per i servizi ricreativi", sostitutivi della deliberazione del Consiglio regionale n. 646/05;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa, n. 912 del 2 luglio 2012, qui allegato;

Previo votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera

- a) di approvare l'Allegato A "Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione" e l'Allegato B "Procedure per l'autorizzazione al funzionamento di servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati e attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici. Procedure per i servizi ricreativi", parti integranti e sostanziali del presente atto;
- b) di stabilire che il contenuto del presente atto supera e sostituisce la deliberazione del Consiglio regionale n. 646/05;
- c) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.



Allegato A

Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione

Sommario

I. NORME COMUNI

1. Definizioni e ambito di applicazione
 - 1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture. Collocazione del servizio
 - 1.2 Polo per l'infanzia
 - 1.3 Utilizzo di altri spazi da parte di servizi educativi per la prima infanzia
 - 1.4 Caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi, degli arredi e dei giochi
 - 1.5 Sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente e tutela del benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli arredi e dei giochi dei servizi
 - 1.6 Tabelle dietetiche e pasti
 - 1.7 Requisiti organizzativi
 - 1.8 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia e formazione permanente
 - 1.9 Sostituzione del personale educatore e integrazione dei bambini

II. NORME SPECIFICHE PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI SERVIZIO

2. Nidi d'infanzia
 - A. Requisiti strutturali
 - 2.1.a Caratteristiche e area
 - 2.2.a Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni
 - 2.3.a Spazi essenziali
 - 2.4.a Superficie interna e ricettività
 - 2.5.a Criteri per l'organizzazione degli spazi interni
 - 2.6.a Organizzazione delle unità funzionali minime (sezioni)
 - 2.7.a Servizi generali
 - B. Requisiti organizzativi
 - 2.8.b Rapporto numerico tra personale e bambini iscritti
3. Servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi)
 - A. Requisiti strutturali
 - 3.1.a Piccoli gruppi educativi
 - B. Requisiti organizzativi
 - 3.2.b Piccoli gruppi educativi
4. Servizi integrativi
 - A. Requisiti strutturali
 - 4.1.a Spazio bambini
 - 4.2.a Centro per bambini e genitori
 - B. Requisiti organizzativi
 - 4.3.b Servizi integrativi
5. Servizi sperimentali
 - 5.1 Requisiti strutturali e organizzativi



III. SERVIZI RICREATIVI E INIZIATIVE DI CONCILIAZIONE

6. Servizi ricreativi
7. Iniziative di conciliazione

IV. SISTEMA INFORMATIVO

I. Norme comuni

1. Definizioni e ambito di applicazione

In attuazione della legge regionale n. 1 del 2000, come modificata dalla L.R. 22giugno 2012, n. 6 (d'ora in poi: legge regionale o L.R.) le tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia sono:

- Nidi d'infanzia (comprensivi di micronidi, sezioni primavera, nidi aziendali)
- Servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi)
- Servizi integrativi (spazio-bambini e centro per bambini e genitori)
- Servizi sperimentali.

I servizi ricreativi e le iniziative di conciliazione di cui all'art. 9 della legge regionale, pur non soggetti ad autorizzazione al funzionamento, sono disciplinati dalla presente direttiva allo scopo di prevedere i requisiti indispensabili alla tutela dei bambini e per favorire il massimo raccordo con la rete dei servizi presenti sul territorio.

1.1 Pianificazione urbanistica e ubicazione delle strutture. Collocazione del servizio

L'art. 25 della legge regionale prevede che i Comuni, con la pianificazione urbanistica, individuino le aree da destinare a servizi per la prima infanzia.

La legge prevede altresì l'avvio di iniziative private per le quali si stabiliscono i necessari requisiti.

L'area dei servizi educativi per la prima infanzia deve essere individuata e localizzata con particolare riguardo alla sua raggiungibilità e qualità ambientale e deve essere «adeguatamente protetta da fonti di inquinamento»: i Comuni provvederanno a tale protezione anche tramite misure di organizzazione urbana.

In sede di autorizzazione al funzionamento i Comuni indicheranno inoltre le misure, anche di carattere strutturale, necessarie e opportune per ridurre gli effetti dell'inquinamento acustico e derivante dal traffico veicolare. Nei piani seminterrati e interrati, definiti dalla DAL n. 279 del 4 febbraio 2010, possono essere collocati solo locali adibiti a deposito, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale.

Per la definizione di piani, locali fuori terra, seminterrati e interrati si rimanda alle definizioni contenute nella DAL n. 279 del 4 febbraio 2010.

Per i locali che ospitano servizi funzionanti alla data di approvazione del presente atto, e fino alla data di cessazione del servizio, l'autorizzazione può essere rinnovata per i locali ubicati anche nei piani seminterrati dove almeno la metà del perimetro del pavimento sia fuori terra, e il soffitto si trovi ad una quota superiore a m. 1,20 rispetto a quella del terreno circostante.

I servizi domiciliari possono essere realizzati in case di civile abitazione e, dunque, nel rispetto dei requisiti tecnici delle opere edilizie di cui all'art. 33 della LR 31/2002, in locali non destinati dagli strumenti urbanistici a tale specifico uso.

L'utilizzo a tal fine, per il periodo e nei modi indicati nell'autorizzazione al funzionamento, non costituisce mutamento di destinazione d'uso.

Per i servizi sperimentali i Comuni valutano, sulla base dell'impatto e della consistenza delle proposte pervenute, la necessità di richiedere il mutamento di destinazione d'uso dei locali a tal fine individuati, ai sensi della L.R. 31/2002.

Più servizi educativi possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da consentirne il pieno utilizzo e ampliare le opportunità di offerta.

1.2 Polo per l'infanzia

Si definisce polo per l'infanzia un'area all'interno della quale trovano spazio oltre al nido (o alla sezione di nido aggregata a scuola dell'infanzia) una o più tipologie di servizi o scuole per bambini, (spazio bambini, centro per bambini e genitori, scuola per l'infanzia, scuola primaria).

In un polo per l'infanzia i servizi generali con le stesse funzioni possono essere condivisi, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli stessi devono garantire la funzionalità dei diversi servizi.

All'interno del polo gli spazi esterni possono essere condivisi e non necessitano di recinzioni.

Gli spazi comuni destinati ad attività educative possono rappresentare un'opportunità per il gioco e l'incontro tra gruppi di bambini di età diversa, all'interno di una progettazione condivisa che coinvolge i diversi servizi presenti nella struttura.

Tali spazi dovranno essere dotati di arredi e attrezzature appropriati per ciascuna delle comunità presenti e dovranno essere fruiti in modo articolato, per gruppi di bambini di età mista o di età omogenea, secondo una scansione oraria programmata, e saranno conteggiati agli effetti del raggiungimento degli standard previsti specificatamente per le attività dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia.

1.3 Utilizzo di altri spazi da parte di servizi educativi per la prima infanzia

I servizi educativi per la prima infanzia possono essere ubicati nello stesso stabile o nelle vicinanze di servizi o strutture ricreative o sportive, scuole secondarie, centri per le famiglie. In tal caso è consentito l'utilizzo da parte del servizio per la prima infanzia dei locali degli altri servizi, a condizione che ciò avvenga in orari diversi e sia garantita la sicurezza e l'igiene degli spazi utilizzati.

Le superfici appartenenti agli altri servizi non sono conteggiate tra quelle richieste dalla presente direttiva ai fini dell'autorizzazione al funzionamento.

1.4 Caratteristiche degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi, degli arredi e dei giochi

Per i requisiti strutturali e impiantistici con particolare riguardo a quelli relativi alla sicurezza meccanica e stabilità previsti da normative di carattere generale, si rinvia alle norme relative.

Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia, gli arredi ed i giochi devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori.

Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale, la progettazione degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia e la dotazione degli arredi e dei giochi devono tenere presenti, in tutte le fasi, le finalità educative degli stessi. Al fine di assicurare le finalità citate, nell'equipe di progettazione deve essere prevista la partecipazione di un coordinatore pedagogico o di un professionista in materia psico-pedagogica.

Nel testo sono riportati alcuni termini che descrivono la struttura, la composizione e la distribuzione interna ed esterna dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui si forniscono di seguito le definizioni:

- vano: spazio confinato con specifico uso e destinato all'attività principale, avente i requisiti igienici ed edilizi previsti dalle specifiche norme e dai regolamenti comunali;
- locale: luogo chiuso con specifico uso e destinato alle attività secondarie e di servizio;
- spazio: area o luogo con specifica destinazione privo di divisori fissi, ricavato all'interno di vani o locali in funzione del tipo di attività da svolgere.

1.5 Sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente e tutela del benessere: requisiti tecnici degli spazi interni ed esterni, degli arredi e dei giochi dei servizi

Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia devono:

- possedere e mantenere, anche attraverso la programmazione di eventuali interventi edilizi, caratteristiche strutturali, impiantistiche e di arredo tali da garantire le finalità di cui al punto 1.4;
- essere preferibilmente articolati su un unico livello;
- non essere collocati ai piani interrati o seminterrati, salvo quanto disposto al paragrafo 1.1;

- garantire ai bambini luoghi ove sperimentare quotidianamente le proprie competenze e abilità motorie in autonomia o in gruppo prevedendo zone di fruizione dello spazio a disposizione sicure rispetto ai fattori di rischio.

Gli arredi interni ed esterni, le strutture per il gioco e i giochi devono garantire le finalità di cui al paragrafo 1.4. Il progetto educativo e la complessiva organizzazione devono assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature, che tuteli la sicurezza dei bambini.

In attuazione dell'art. 27, commi 2 e 3 della legge regionale, i requisiti tecnici degli spazi dei servizi educativi interni ed esterni dovranno fare riferimento a quanto previsto nella Parte seconda "Normativa tecnica per l'edilizia" del DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e al Titolo VI "Disposizioni sui requisiti delle opere edilizie" della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" e successive modifiche.

Le esigenze a cui fare riferimento sono:

- per la sicurezza nell'impiego non è consentito l'utilizzo di arredi o giochi che abbiano scabrosità, imperfezione nei tagli e smussi, sia per le parti in laminato che per le parti in legno duro;
- per gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere utilizzati materiali che non emettano sostanze nocive, né in condizioni normali, né in condizioni critiche.

In ogni caso gli arredi e i giochi devono essere tali da scongiurare il verificarsi di eventi traumatici e da garantire il benessere respiratorio ed olfattivo: i collanti, le vernici ed in genere i prodotti impiegati dovranno essere "atossici".

Le esigenze di cui ai punti precedenti devono essere tradotte in termini di requisiti per l'acquisto degli arredi dei servizi.

Se i progetti educativi lo prevedono, può essere consentito l'utilizzo di giocattoli e sussidi anche costruiti nel contesto dell'attività laboratoriale, a condizione che detti manufatti soddisfino le esigenze di sicurezza di cui ai punti precedenti in riferimento ai materiali utilizzati e alle caratteristiche dei prodotti finiti.

Devono inoltre essere favoriti la progettazione bio-climatica della struttura e la riciclabilità dei suoi componenti.

1.6 Tabelle dietetiche e pasti

La legge regionale (art. 17, comma 1, lett. e) prevede che gli enti gestori adottino tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Unità sanitaria locale.

Il gestore presenta la tabella alla competente Azienda, che provvede all'approvazione entro 30 giorni dal ricevimento della stessa; il termine rimane sospeso (cioè riprende a decorrere dal momento dell'interruzione) per una sola volta in caso di richiesta di chiarimenti o modifiche alla tabella. Trascorso il termine senza che l'Azienda Unità sanitaria locale si sia pronunciata, la tabella si intende approvata.

La stessa norma prevede inoltre che l'ente gestore adotti procedure d'acquisto che garantiscano il rispetto del DPR aprile 1999, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni in materia di alimenti destinati a lattanti e bambini, che diano priorità all'utilizzo di prodotti biologici e che garantiscano l'acquisto esclusivo di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati. Qualora si tratti di gestore pubblico, questi requisiti dovranno essere inseriti nei bandi per l'acquisto di alimenti; in ogni caso l'attestazione circa l'assenza di organismi geneticamente modificati nei prodotti alimentari dovrà essere fornita al gestore da parte del fornitore. Si ricorda che, per i servizi di ristorazione gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di appalto o convenzione, è vigente la L.R. 4 novembre 2002, n. 29 "Norme per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva".

I pasti devono consentire un'alimentazione diversificata, nel rispetto delle differenze religiose e culturali, e favorire la graduale introduzione di cibi biologici.

I pasti possono essere parzialmente o totalmente prodotti all'esterno della struttura solo per i bambini di età che superino il primo anno di età entro dicembre dell'anno scolastico in corso, e in tal caso, deve essere previsto un terminale di distribuzione o cucinetta, in rapporto al numero dei bambini e degli operatori, atti a garantire il mantenimento della qualità del cibo e la distribuzione dello stesso, attraverso modalità concordate con il centro di produzione pasti individuato dal gestore della struttura. Deve altresì essere assicurata la gradevolezza della refezione.

1.7 Requisiti organizzativi

La legge regionale individua nella formazione – di base e permanente – e in un adeguato rapporto numerico le condizioni essenziali da richiedere in sede di autorizzazione al funzionamento.

Come per ogni servizio alla persona, la qualificazione e l'idoneità complessiva degli operatori al loro compito rappresenta la condizione preliminare dalla quale non si può prescindere e che occorre sia mantenuta nel tempo. Prerequisito essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento di tutte le tipologie di servizio per la prima infanzia, è la garanzia dell'assenza, relativamente sia al personale educativo che a quello ausiliario, delle condizioni ostative previste dalla legge statale 6 febbraio 2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" prevede che "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 600 septies c.p.[delitti contro la personalità individuale, tra i quali sono previsti, tra gli altri, il delitto di pornografia minorile, o delitti di violenza sessuale nei confronti di minorenni ndr] comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori".

1.8 Titoli di studio per l'accesso a posti di educatore nei servizi educativi per la prima infanzia e formazione permanente

Ai sensi dell'art. 6 della legge 1044/71 e nell'ambito della materia dell'istruzione (sia pure alla fase pre-scolare del bambino) di cui all'articolo 117, comma terzo della Costituzione, oggetto di potestà normativa concorrente Stato-regioni, i titoli di studio previsti per l'accesso ai posti di educatore per tutti i servizi educativi per la prima infanzia (nidi, servizi domiciliari, integrativi e sperimentali), sono i seguenti:

- diploma di maturità magistrale;
- diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico;
- diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità infantile;
- operatore servizi sociali e assistente per l'infanzia;
- diploma di liceo delle scienze umane;
- titoli equipollenti, equiparati, o riconosciuti ai sensi di legge;
- diploma di laurea in Pedagogia;
- diploma di laurea in Scienze dell'educazione;
- diploma di laurea in Scienze della formazione primaria;
- diploma di laurea triennale di cui alla classe L19 del Decreto del Ministero dell'università e della ricerca 26-7-2007 "Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale);
- diploma di laurea magistrale previsto dal Decreto del Ministero dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 "Determinazione delle classi di laurea magistrale" di cui alle classi:
 - LM- 50 programmazione e gestione dei servizi educativi;
 - LM 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua;
 - LM- 85 scienze pedagogiche;
 - LM-93 teorie e metodologie dell'e-learning e della media education e altra classe di laurea magistrale equiparata a Scienze dell'Educazione "vecchio ordinamento".
- Diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge.

A far tempo dal 1 settembre 2015 (anno educativo 2015-2016) saranno ritenuti validi per l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per la prima infanzia i soli diplomi di laurea sopra indicati. Continueranno comunque ad avere valore per l'accesso ai posti di educatore tutti i titoli inferiori alla laurea validi al 31 agosto 2015, se conseguiti entro tale data.



Il personale, oltre a un'adeguata formazione di base, deve poter fruire di una formazione permanente in servizio, in stretto raccordo con il coordinamento pedagogico provinciale e con gli istituti di studio e di ricerca, nonché di una formazione su ambiti specifici, che consentano un intervento coerente in particolare in caso di bambini disabili o in situazione di difficoltà.

1.9 Sostituzione del personale educatore e integrazione dei bambini

Al fine di non compromettere il rapporto numerico tra educatori e bambini e tenendo conto della presenza di entrambi, la sostituzione del personale va effettuata mediante figure della stessa qualifica e profilo professionale, nel rispetto degli accordi vigenti integrativi aziendali e/o provinciali.

Per facilitare i processi di integrazione dei bambini disabili, o che si trovano in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, e in relazione al numero o alla gravità dei casi, nelle sezioni di nido, nello spazio bambini e nei servizi domiciliari in cui essi sono inseriti può essere stabilita la riduzione del numero degli iscritti, o in aggiunta o in alternativa, la presenza di un educatore di aiuto alla sezione con orario di servizio correlato alle esigenze del bambino.

II. Norme specifiche per le singole tipologie di servizio

2. Nidi d'infanzia

La legge regionale indica con chiarezza gli obiettivi e le peculiarità dei nidi d'infanzia e prevede che possano funzionare ed essere organizzati con modalità diversificate, in riferimento sia ai tempi di apertura (nidi a tempo pieno o parttime), sia alla loro ricettività (nidi o micronidi), che alla loro localizzazione (nidi aziendali) ferma restando l'elaborazione di progetti educativi specifici in corrispondenza dei diversi moduli organizzativi.

Fermo restando che i nidi d'infanzia garantiscono in ogni caso la mensa e il riposo, nell'intento della massima semplificazione, sono stati unificati i requisiti, che sono i medesimi per tutti i nidi, indipendentemente dalla dimensione, dalla dislocazione e dai tempi di apertura.

Terminologie diverse da "nido" o "nido d'infanzia" non configurano altre tipologie di servizi; esse stanno piuttosto a indicare una collocazione del nido in particolari luoghi o situazioni (a titolo puramente esemplificativo si citano i nidi aziendali, gli agrinido, etc.).

Esistono, tuttavia, altre terminologie che la legge regionale non indica, ma che è utile citare ai fini di una maggiore chiarezza e per una migliore comprensione dell'evoluzione delle risposte alle nuove esigenze sociali. Ci si riferisce in particolare alle "Sezioni primavera". Si tratta della denominazione con la quale vengono indicate le sezioni di nido che accolgono bambini da 24 a 36 mesi aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, per le quali valgono i requisiti strutturali ed organizzativi dei nidi.

A. Requisiti strutturali

2.1.a Caratteristiche e area

Spazio esterno: Nei nidi, indipendentemente dalla loro collocazione e dall'orario di funzionamento. È garantito un minimo di mq. 10 di spazio esterno per posto bambino. Lo standard dello spazio esterno è da considerarsi in aggiunta all'area di sedime dei fabbricati e al netto delle eventuali aree di parcheggio. Esso deve essere preferibilmente compatto, cioè estendersi su un unico lotto di forma e perimetro regolari, per essere maggiormente fruibile da parte dei bambini. Le eventuali aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini devono essere protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

Accessibilità e ingresso: La struttura che ospita tali servizi deve essere facilmente raggiungibile, accessibile dal punto di vista del superamento delle barriere architettoniche e avere un ingresso indipendente.

Per i servizi aggregati a strutture educative o scolastiche, l'ingresso può essere unico. Di norma, la struttura deve garantire il rapporto diretto con l'esterno, essere collocata a pianterreno ed essere articolata su un unico

livello. Qualora il servizio sia collocato su più piani dovranno essere adottate tutte le misure utili e necessarie per garantire la sicurezza, sia in caso di eventi eccezionali, sia per l'ordinaria gestione quotidiana; si deve comunque garantire che ogni unità funzionale minima (sezione) sia collocata su un unico piano. Nel caso in cui i servizi siano collocati in uno stabile che ospita anche appartamenti o uffici, l'ingresso deve essere adeguatamente vigilato anche tramite strumenti di telecontrollo.

2.2.a Criteri per l'organizzazione degli spazi esterni

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono preferibilmente prevedere una zona riparata e pavimentata, intermedia tra interno ed esterno.

Lo spazio esterno attrezzato deve essere recintato e di uso esclusivo dei bambini, durante l'orario di apertura del nido, salvo il caso di polo per l'infanzia.

In orario di chiusura del servizio è ammesso l'utilizzo programmato, e tramite specifico progetto, da parte di altri soggetti, previa predisposizione di infrastrutture, servizi e soluzioni specifiche e garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza e dell'organizzazione del servizio educativo.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato, in continuità con gli spazi interni, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età. Spazi esterni non contigui alla struttura del nido sono computabili nella metratura utile di cui al punto 2.1.a, purché situati nelle immediate vicinanze della struttura e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini.

2.3.a Spazi essenziali

Gli spazi destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti devono avere caratteristiche che ne consentano un utilizzo flessibile in rapporto al progetto educativo.

Gli spazi essenziali sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di ambiente filtro. Se l'accesso a ciascuna sezione avviene esclusivamente dall'esterno, occorre prevedere uno spazio filtro per la tutela microclimatica. Si deve comunque evitare il passaggio attraverso i locali di altre sezioni;
- b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazi comuni;
- d) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- e) servizi igienici per bambini e adulti;
- f) cucina o terminale di cucina, o altro spazio, come previsto al paragrafo 2.7.a del presente allegato;
- g) area esterna.

2.4.a Superficie interna e ricettività

La superficie interna deve prevedere gli spazi destinati alle attività dei bambini e quelli destinati ai servizi generali e alle attività degli adulti.

Gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini (sezioni, spazi per il riposo e il pasto, se non compresi all'interno della sezione, spazi comuni, servizi igienici) non possono comunque essere inferiori a 7 mq. per posto bambino, intesi come superficie utile netta, a cui vanno aggiunti gli spazi per i servizi generali, che dovranno comprendere almeno quelli indicati come essenziali al paragrafo 2.3.a, e precisamente quelli indicati alla lettera a), alla lettera d), alla lettera e) limitatamente ai servizi igienici per adulti, e alla lettera f).

Indipendentemente dalla capienza della struttura, in considerazione dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti, i soggetti gestori potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del 15%, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui al paragrafo 2.8.b, che andrà calcolato sul numero dei bambini effettivamente iscritti.

Gli spazi a disposizione degli adulti e dei bambini possono essere i medesimi, purché fruiti in orari in cui i bambini non sono presenti.

La ricettività massima del nido, è fissata e 73 posti bambino. In seguito all'applicazione del 15% di cui sopra la struttura non potrà comunque ospitare più di 84 bambini.

Tale limite può essere derogato dal comune in relazione a specifiche esigenze e condizioni, fermo restando il rispetto degli standard previsti dalla presente direttiva.

2.5.a Criteri per l'organizzazione degli spazi interni

Gli spazi interni del nido d'infanzia devono essere organizzati, arredati e attrezzati con riferimento all'unità funzionale minima costituita dalla sezione.

L'unità minima è integrata da altri spazi di uso comune destinati alle attività individuate nel progetto educativo di riferimento. Tali spazi sono utilizzati, a rotazione o contemporaneamente, per attività individuali e di grande o piccolo gruppo.

Gli spazi del nido, anche attraverso l'utilizzo di arredi e attrezzature, devono consentire l'accoglienza dei bambini e dei genitori, l'informazione e la comunicazione sull'attività del servizio e favorire le relazioni tra bambini, genitori e operatori.

2.6.a Organizzazione delle unità funzionali minime (sezioni)

La sezione deve essere articolata in zone sulla base delle esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle attività, nonché per consentire l'organizzazione di gruppi diversi.

Le sezioni sono distinte per fasce di età omogenea, ma sono possibili organizzazioni diverse, sulla base di specifici progetti educativi.

La struttura del nido d'infanzia può articolarsi su più sezioni, in relazione alla capienza della struttura stessa e all'età e al numero dei bambini iscritti. Ciascuna sezione deve permettere di svolgere le attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e sostenere il processo dalla dipendenza alle autonomie.

Il riposo e il pasto sono garantiti o all'interno della sezione o in spazi funzionalmente collegati e attrezzati.

Qualora per il riposo venga identificato uno spazio ad uso non esclusivo, prima dell'utilizzo devono essere assicurate le migliori condizioni di igienicità e fruibilità compatibili con il sonno.

I locali per l'igiene destinati ai bambini possono essere al servizio di più sezioni, ma devono essere preferibilmente contigui in modo da favorire la visibilità da parte dell'educatrice. Sanitari e rubinetteria devono essere adeguati all'età dei bambini.

I locali stessi devono essere attrezzati con un fasciatoio, una vasca lavabo e una dotazione media di sanitari sull'intera struttura non inferiore a un vaso ogni sette bambini e un posto lavabo ogni cinque bambini, avendo come riferimento anche le diverse età.

2.7.a Servizi generali

La funzionalità e l'igiene nel nido d'infanzia devono essere assicurati da un insieme di servizi generali dimensionati e attrezzati in conformità alle norme vigenti in materia e alla normativa locale

Dotazioni essenziali:

1. servizi per il personale, comprendenti i locali spogliatoio e WC, con antibagno;
2. un locale destinato a deposito per attrezzature e materiali di pulizia, e uno spazio chiuso per la biancheria sporca, solo nel caso in cui si utilizzi biancheria fornita dal nido;
3. uno spazio destinato alla conservazione dei materiali connessi alle procedure di somministrazione pasti;
4. almeno un terminale di distribuzione – o cucinetta – adeguatamente attrezzato a servizio della somministrazione di pasti forniti in multiporzione dall'esterno. In caso di fornitura di pasti in monoporzione è sufficiente uno spazio adeguatamente disimpegnato e inaccessibile ai bambini, provvisto di acqua corrente e dotato di attrezzature minime.

È richiesta una cucina, dimensionata e attrezzata secondo le disposizioni normative statali e locali in materia, per i servizi che scelgono di somministrare pasti prodotti all'interno.

5. un adeguato spazio o locale opportunamente posizionato, attrezzato per il lavaggio delle stoviglie, qualora non venga utilizzato esclusivamente materiale a perdere;
 6. un locale dispensa attiguo alla cucina e accessibile direttamente dall'esterno o attraverso percorsi interni che non implicano interferenze con gli spazi destinati alle attività educative. Nel caso sia presente solo un terminale di distribuzione, lo spazio dispensa può essere compreso all'interno del terminale stesso;
 7. uno spazio guardaroba per la conservazione della biancheria pulita, se si utilizza biancheria fornita dal nido;
 8. uno spazio per la preparazione del materiale didattico, i colloqui con i genitori e le attività amministrative.
- Agli spazi a disposizione dei bambini possono accedere anche gli adulti, purché fuori dall'orario di apertura del servizio. I pasti devono essere obbligatoriamente prodotti all'interno della struttura per bambini da tre a dodici mesi. Nel caso i bambini da tre a dodici mesi non superino il numero di venticinque, sia che si tratti di una sezione, sia che si tratti dell'intero nido, è sufficiente a garantire la sicurezza igienica del servizio di preparazione pasti (comprensivo di cucina, dispensa e lavaggio stoviglie) la seguente dotazione:

Locale adeguatamente areato e illuminato di 12 mq attrezzato con:

- frigorifero (con possibilità di conservazione differenziata per carni, latticini e verdure) e congelatore;
- idonei spazi/arredi per la conservazione delle materie prime non deperibili e delle stoviglie;
- lavello a doppia vasca con piano sgocciolatoio;
- idoneo piano di cottura dotato di cappa aspirante collegata a canna esalatoria;
- forno con funzione cottura a vapore (in caso di mancanza di tale funzione, ulteriore apparecchiatura per tale modalità di cottura);
- attrezzatura per tritare frullare miscelare;
- idonei piani di lavoro che garantiscano la separazione tra cibi crudi, cibi cotti e pasti pronti;
- lavastoviglie.

Le superfici e la dotazione minima sopra descritte dovranno comunque essere valutate e adeguatamente integrate sulla base delle caratteristiche e del numero dei bambini che ne fruiscono.

In ogni caso deve essere garantita la possibilità di individuare apposita zona separata da dedicarsi alla preparazione esclusiva delle diete, comprensiva di spazio per la conservazione della specifica utensileria/stoviglieria. Se il numero dei bambini di età inferiore ai dodici mesi non è superiore a dieci, in luogo della cucina come sopra descritta è sufficiente un locale cucinetta idoneo a contenere:

- una dotazione minima per la conservazione di prodotti alimentari deperibili e non deperibili e stoviglie;
- una dotazione minima per la cottura;
- attrezzatura per tritare, frullare, miscelare;
- lavastoviglie;
- idoneo piano di lavorazione;
- un lavello a doppia vasca.

In considerazione delle diverse specificità dei regolamenti urbanistici/edilizi locali non è possibile stimare uno standard di riferimento per il dimensionamento dei servizi generali: ne consegue che, in sede di autorizzazione al funzionamento, il gestore dovrà dimostrare la conformità degli spazi alle normative vigenti in funzione delle modalità gestionali adottate.

B. Requisiti organizzativi

2.8.b Rapporto numerico tra personale e bambini iscritti

Il rapporto numerico tra personale e bambini è uno dei principali elementi che concorrono a determinare la qualità dei servizi. Per questo motivo la legge regionale (art. 32) indica una serie di criteri da ponderare nella determinazione di esso, che tengono conto della natura del servizio offerto, delle caratteristiche della struttura, del numero, dell'età, delle caratteristiche dei bambini accolti, nonché dei tempi di apertura dei servizi.

I nidi d'infanzia si definiscono a tempo pieno, quando osservano un orario di apertura pari o superiore alle otto ore al giorno, o a tempo parziale, quando osservano un orario di apertura inferiore alle otto ore.

I rapporti numerici tra bambini, personale educatore e personale addetto ai servizi generali, individuati con la

presente direttiva tengono pertanto conto dell'età dei bambini, dell'orario di apertura dei servizi e della concreta organizzazione degli stessi, ferme restando le condizioni di maggior favore previste nei contratti di lavoro.

Agli effetti della determinazione del rapporto numerico per bambino s'intende ogni bambino iscritto e i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi. In relazione ai parametri quali l'età dei bambini e l'effettiva presenza, sono gestite le necessarie sostituzioni di personale di cui al paragrafo 1.9.

Il rapporto numerico tra educatori e bambini all'interno dei nidi d'infanzia, è il seguente:

- a) non superiore a cinque bambini per ogni educatore a tempo pieno per le sezioni di bambini di età compresa tra i tre e i dodici mesi, sia per i nidi a tempo pieno che per i nidi a tempo parziale;
- b) non superiore a sette bambini per ogni educatore a tempo pieno per le sezioni di bambini di età compresa tra i dodici e i trentasei mesi nei nidi a tempo pieno e non superiore a otto bambini per educatore nei nidi a tempo parziale;
- c) non superiore a dieci bambini per ogni educatore a tempo pieno nei nidi e nelle sezioni che accolgono esclusivamente bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

È consentito mantenere tale rapporto numerico anche nel caso in cui i bambini iscritti a settembre per il nuovo anno scolastico compiano 21 mesi entro il 31 dicembre, a condizione che la data del loro inserimento effettivo venga posticipata rispetto a quella prevista per l'accesso dei bambini in età. Ad ogni educatore a tempo pieno possono corrispondere, ai fini del rapporto numerico, più educatori a tempo parziale.

Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali (attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc.), se questi sono interamente gestiti all'interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere inferiore a un addetto per ventuno bambini.

3. Servizi domiciliari (piccoli gruppi educativi)

I servizi domiciliari, organizzati come piccoli gruppi educativi, sono servizi educativi per la prima infanzia che permettono di dare risposte a esigenze di particolare flessibilità e/o vicinanza ai territori.

Questa tipologia di offerta educativa, privilegiando il rapporto personalizzato di piccolo gruppo, valorizza una peculiare intimità del contesto in cui ha sede il servizio indipendentemente dal luogo ove questo venga organizzato (residenza dell'educatore, altra struttura dedicata, luoghi di lavoro).

I servizi domiciliari/piccoli gruppi educativi sono una articolazione del sistema territoriale dei servizi educativi per la prima infanzia pertanto fin dal momento della loro attivazione occorre prevederne la messa in rete anche attraverso la funzione di coordinamento pedagogico. I piccoli gruppi educativi organizzano la loro proposta educativa accogliendo fino a un massimo di sette bambini.

A. Requisiti strutturali

3.1.a Piccoli gruppi educativi

Il servizio dovrà disporre di locali e spazi organizzati in modo da garantire accoglienza, gioco, sicurezza, preparazione e somministrazione pasti, riposo, igiene personale, deposito dei materiali necessari per lo svolgimento delle diverse attività. La preparazione e la distribuzione dei pasti può avvenire nella cucina della struttura o in uno spazio specificamente dedicato.

Il consumo del pasto da parte dei bambini deve invece avvenire al di fuori della cucina, per motivi di sicurezza. La dieta andrà concordata con l'AUSL competente. Come per gli altri servizi educativi è consentito che gli alimenti vengano prodotti da centri di produzione autorizzati solo per bambini di età superiore ai dodici mesi. Per quanto riguarda i servizi igienici, in aggiunta al servizio igienico ordinario della struttura, che può non disporre di antibagno, è necessaria la disponibilità di un servizio igienico dedicato ai bambini quest'ultimo privo di antibagno per consentire la funzione di controllo da parte dell'educatore.

Questo servizio igienico deve comunque essere fornito o di un wc per bambini o di un wc per adulti dotato di idoneo riduttore lavabile e disinfettabile, di vaschetta lavamani e fasciatoio per l'igiene dei bambini.

B. Requisiti organizzativi

3.2.b Piccoli gruppi educativi

I requisiti minimi di personale per i piccoli gruppi educativi sono modulati a seconda del numero di bambini accolti ed in particolare:

- nel servizio di PGE che accoglie meno di cinque bambini è richiesta la presenza minima di un educatore affiancato da una figura, anche senza titolo, reperibile nei casi di necessità;
- nel servizio di PGE che accoglie da cinque a sette bambini è richiesta la presenza minima di un educatore affiancato per almeno al 50% del periodo di apertura e con la reperibilità per il restante periodo da un'altra figura, anche senza titolo.

In considerazione della particolare flessibilità del servizio gli enti gestori, al momento della richiesta di autorizzazione al funzionamento, oltre a garantire la disponibilità alla messa in rete, presentano una proposta di articolazione organizzativa e gestionale del servizio modulata rispetto al numero e all'età dei bambini accolti prevedendo anche, qualora l'educatore non abbia esperienza pregressa nel settore, un periodo di formazione/affiancamento in altro servizio per l'infanzia di almeno tre mesi.

4. Servizi integrativi

Al fine di assicurare alle famiglie un'offerta flessibile e differenziata tale da garantire la più ampia risposta possibile, la legge regionale prevede l'opportunità di realizzare servizi educativi integrativi al nido.

Essi si distinguono a seconda che nel servizio si preveda:

- l'affido;
- il pasto;
- un'articolazione degli orari di apertura diversificata nel corso della stessa giornata.

Nell'ottica di tali opportunità, differenziate e mirate alle specifiche esigenze dei bambini e delle loro famiglie, si prevedono le seguenti tipologie:

- spazio bambini.

Lo spazio bambini prevede l'affido e ospita bambini di età non inferiore all'anno e consente tempi di frequenza non superiori alle cinque ore giornaliere;

- centro per bambini e genitori.

Il servizio prevede la contestuale presenza di adulti accompagnatori. Per questo deve avere una ricettività che consenta la piena partecipazione alle attività di gioco, motorie, relazionali specificamente organizzate per i bambini e per gli adulti, potendo prevedere momenti di attività anche separati per bambini e genitori.

Nei servizi integrativi non è prevista la somministrazione di pasti mentre può essere prevista la merenda, sia in ragione del numero di ore di apertura, sia per la valenza conviviale ed educativa di questo momento della giornata.

A. Requisiti strutturali

4.1.a Spazio bambini

La struttura degli spazi bambini ha una ricettività massima di 50 bambini contemporaneamente.

Indipendentemente dalla capienza della struttura, in considerazione dello scarto accertato tra bambini iscritti e reali frequentanti, i soggetti gestori potranno iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del 15%, fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui al paragrafo 4.3.b che andrà calcolato sul numero dei bambini effettivamente scritti.

Per gli spazi esterni è richiesta una superficie di almeno 8 mq. per posto bambino da considerarsi in aggiunta all'area di sedime.

Gli spazi esterni destinati ai bambini devono essere organizzati e attrezzati come ambiente educativo, che consenta l'esplorazione libera e il gioco strutturato; devono essere organizzati in continuità con gli spazi interni per rispondere alle esigenze delle diverse età.

Tali requisiti devono caratterizzare anche gli eventuali spazi esterni non contigui alla struttura, che possono

essere utilizzati, purché situati nelle immediate vicinanze della stessa e collegati con percorsi che garantiscano la sicurezza dei bambini. La superficie interna deve prevedere almeno 6,5 mq. per posto bambino per quanto riguarda gli spazi destinati specificamente alle attività dei bambini e spazi destinati ai servizi generali dimensionati in rapporto al numero di bambini.

Gli spazi essenziali sono i seguenti:

- a) un vano di ingresso dotato di spazio filtro per la tutela microclimatica;
- b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini;
- c) spazio idoneo al riposo a disposizione dei bambini che ne presentino la necessità;
- d) spazi comuni;
- e) servizi generali e spazi a disposizione degli adulti;
- f) servizi igienici per bambini e adulti;
- g) spazio per la preparazione della merenda;
- h) area esterna.

I servizi generali devono prevedere almeno lo spogliatoio per il personale, i locali per l'igiene, distinti per adulti e bambini. Gli spazi a disposizione degli adulti e dei bambini possono essere i medesimi, purché fruiti in orari in cui i bambini non sono presenti.

I locali per l'igiene destinati ai bambini devono essere dimensionati secondo lo standard medio di una dotazione di sanitari non inferiore ad uno ogni dieci bambini, adeguatamente attrezzati con riferimento alle diverse età.

Gli spazi e le attività devono essere organizzati per gruppi di bambini, sulla base del progetto educativo, in rapporto all'età, al tempo di permanenza degli stessi all'interno della struttura ed essere articolati in modo da consentire uno spazio fisso per l'accoglienza dei diversi gruppi e spazi adeguatamente attrezzati per lo svolgimento delle attività educative.

Trattandosi di servizio che non prevede la mensa, per consentire la preparazione della merenda occorre almeno uno spazio delimitato, anche non a tutta altezza, tale comunque da impedire l'accesso ai bambini.

4.2.a Centro per bambini e genitori

Gli spazi essenziali sono:

- a) un vano di ingresso dotato di spazio filtro per la tutela microclimatica;
- b) zone comuni per le attività rivolte congiuntamente ai bambini e agli adulti e una zona di uso esclusivo degli adulti;
- c) servizi igienici distinti per il personale, per gli adulti esterni e per i bambini;
- d) uno spazio chiuso destinato a deposito per attrezzature materiali di pulizia.

Per quanto riguarda i servizi igienici per i bambini dovranno essere adottate soluzioni che favoriscano la loro autonomia e tali da facilitare le operazioni del personale.

Si potranno prevedere spazi funzionali appositamente strutturati qualora il centro proponga particolari attività motorie e/o relazionali (spazi-gioco, palestre, piscine...).

B. Requisiti organizzativi

4.3.b Servizi integrativi

Nello spazio bambini, in considerazione dell'età degli utenti accolti (compresa tra i dodici e i trentasei mesi) il rapporto numerico tra educatori e bambini non deve essere superiore a otto bambini per ogni educatore, elevabile a nove nel caso vengano accolti solo bambini tra i diciotto e i trentasei mesi e a dodici per la fascia di età tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

Ai fini della preventiva definizione dell'organico assegnato al servizio, per l'avvio dell'anno educativo, il rapporto numerico si intende riferito ai bambini iscritti; nel corso dell'anno educativo il rapporto numerico educatore/bambini può essere parametrato all'effettiva presenza dei bambini, alle esigenze legate all'età e al loro grado di autonomia.

Il Centro per bambini e genitori ha come peculiarità quella di prevedere l'accoglienza dei bambini insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tale servizio assume la presenza di questi ultimi come risorsa importan-

te per lo svolgimento dell'esperienza, quindi non prevede l'affido. Possono essere previsti momenti informativi per i soli adulti accompagnatori; in tal caso i bambini sono affidati al personale. Pertanto, ciascun centro deve disporre di un regolamento (o di una Carta del servizio) che attribuisca la responsabilità agli educatori e agli adulti accompagnatori.

Nel centro per bambini e genitori, in considerazione delle caratteristiche specifiche e della partecipazione dei genitori alle attività, il rapporto numerico tra educatori e bambini, nei momenti in cui questi sono affidati completamente al personale educatore, non deve, di norma, essere superiore a quindici bambini per ogni educatore.

5. Servizi sperimentali

5.1 Requisiti strutturali e organizzativi

È data possibilità, ed accolta favorevolmente, la disponibilità di soggetti gestori pubblici e privati di realizzare sperimentazioni di servizi per l'infanzia in considerazione di esigenze di innovazione, di particolari situazioni sociali e territoriali e per far fronte a bisogni peculiari delle famiglie, anche in seguito a situazioni di emergenza o calamità naturali.

Tali servizi devono disporre di un progetto pedagogico che, oltre alla proposta innovativa, preveda il collegamento al sistema dei servizi del territorio comprendendo anche la possibilità di promuovere progetti di continuità zero-sei anni.

L'esigenza di tutela dei bambini e di garanzia della qualità dei servizi educativi impone di stabilire requisiti imprescindibili anche dei servizi sperimentali che sono:

- il rispetto dei requisiti relativi alla sicurezza, alla salubrità e all'igiene previsti dalla normativa vigente e dalla presente direttiva;
- il possesso del titolo di studio previsto dalla presente direttiva per il personale educativo.

Ai fini di valutare l'appropriatezza del progetto e per definire tempi e modalità della sua attuazione e valutazione la Regione istituisce il "nucleo regionale di valutazione dei progetti sperimentali", che esprime parere sul progetto secondo le procedure previste al paragrafo 3) dell'Allegato B.

III. Servizi ricreativi e iniziative di conciliazione

6. Servizi Ricreativi

I servizi ricreativi di cui all'art. 9 della legge regionale si collocano su un piano diverso da quello dei servizi educativi; per questo motivo la legge regionale fissa, quali unici requisiti, quelli imposti dall'esigenza di tutelare la sicurezza, l'igiene e la salute dei bambini.

Pertanto, oltre agli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia, i servizi ricreativi devono osservare le disposizioni dell'art. 27, comma 2 della legge regionale e quelle della presente direttiva in materia di sicurezza, igiene e funzionalità dell'ambiente, tutela del benessere oltre alle caratteristiche sotto riportate.

Il servizio ricreativo, a differenza dei servizi educativi per la prima infanzia, si contraddistingue per l'ocasionalità e temporaneità dell'offerta e prevede:

- una frequenza massima giornaliera di due ore;
- una frequenza massima di due giorni alla settimana;
- il divieto di erogare il servizio mensa.

Hanno carattere occasionale i servizi che vengono prestati, anche quotidianamente, per periodi brevi di tempo anche in considerazione di esigenze particolari di famiglie o territori a condizione che non abbiano durata superiore tre settimane all'anno e non prevedano un tempo di frequenza giornaliera superiore a quattro ore.

Si ricorda che l'art. 21 della legge regionale prevede la sanzione da 2.000,00 a 10.000,00 Euro per il soggetto gestore di servizio ricreativo che non abbia presentato la segnalazione certificata di inizio attività.

Gli spazi dei servizi ricreativi, gli arredi ed i giochi devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute e il benessere dei bambini e degli operatori, pertanto le esigenze a cui fare riferimento sono:

- per la sicurezza nell'impiego non è consentito l'utilizzo di arredi o giochi che abbiano scabrosità, imperfezione nei tagli e smussi, sia per le parti in laminato che per le parti in legno duro;
- per gli arredi, gli impianti e le suppellettili devono essere utilizzati materiali che non emettano sostanze nocive, né in condizioni normali, né in condizioni critiche.

In ogni caso gli arredi e i giochi devono essere tali da scongiurare il verificarsi di eventi traumatici e da garantire il benessere respiratorio ed olfattivo: i collanti, le vernici ed in genere i prodotti impiegati dovranno essere "atossici".

7. Iniziative di conciliazione

Le iniziative di conciliazione, autonomamente attivate dalle famiglie e che si svolgono presso l'abitazione dei bambini, pur non essendo soggette ad alcun tipo di autorizzazione, possono essere collegate al sistema dei servizi. I Comuni, anche su richiesta delle famiglie, possono istituire albi di personale.

IV. Sistema informativo

Ai fini dell'applicazione dell'art. 15 della legge regionale, Regione ed Enti locali concordano, in collaborazione con le organizzazioni dei soggetti privati, l'adozione di un sistema informativo per consentire flussi costanti, omogenei e comparabili di dati relativi ai servizi per la prima infanzia.

I soggetti gestori pubblici e privati sono tenuti a fornire alla Regione, alle Province e ai Comuni i dati necessari per la implementazione del sistema informativo regionale e delle banche dati statali.

I Comuni informano altresì le Province e le competenti Aziende sanitarie locali delle autorizzazioni di servizi educativi per la prima infanzia concesse.

Allegato B

Procedure per l'autorizzazione al funzionamento di servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati e attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici. Procedure per i servizi ricreativi

Sommario

1. Autorizzazione
2. Domanda
3. Procedure per i servizi sperimentali
4. Commissione tecnica distrettuale
 - 4.1 Composizione delle Commissioni tecniche
 - 4.2 Attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici
5. Procedure e tempi di risposta
6. Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento
7. Attività di vigilanza e sanzioni
8. Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento
9. Servizi ricreativi – segnalazione certificata di inizio attività
10. Norme transitorie



1. Autorizzazione

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento ai servizi educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfano pienamente i requisiti indicati nella legge regionale e nell'Allegato A della presente direttiva. Sarà rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento, ai servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati che soddisfino parzialmente i requisiti richiesti dalla direttiva, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini. Sarà negata l'autorizzazione al funzionamento in caso di mancanza di requisiti organizzativi e di quelli relativi alla sicurezza e agli spazi essenziali previsti per ciascuna tipologia di servizio.

Sarà negata inoltre l'autorizzazione in caso di ubicazione della struttura e collocazione del servizio non corrispondente a quanto disposto al punto 1.1 dell'Allegato A della presente deliberazione.

In caso di richiesta di autorizzazione al funzionamento da parte di un soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia funzionante, l'attività non viene interrotta nelle more del rilascio dell'autorizzazione stessa, eccetto il caso in cui tale mancanza pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

2. Domanda

La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune nel cui territorio è collocato il servizio e contiene:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo, recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica;
- esatta tipologia del servizio educativo per la prima infanzia per il quale è richiesta l'autorizzazione (in mancanza di una indicazione chiara, la richiesta non può essere accettata, salvo quanto indicato al paragrafo 3 (Procedure per i servizi sperimentali));
- sede del servizio.

Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare:
 - il possesso dei requisiti degli spazi indicati nell'Allegato A della presente direttiva per la tipologia di servizio che si intende attivare, in relazione al numero di bambini accolti;
 - i requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire (orari, età e numero massimo di bambini previsto, numero di educatori con relativo titolo di studio, numero di ausiliari, tipologia oraria del personale, contratto di lavoro applicato al personale);
 - per i soli servizi che prevedono la somministrazione di alimenti: conformità alle previsioni dell'art. 17, comma 1, lettera e) della legge regionale, relative alle procedure di acquisto degli stessi;
 - la rispondenza degli arredi e dei giochi all'età dei bambini e alle previsioni del paragrafo 1.5 dell'Allegato A della presente direttiva;
 - la quota dell'orario di lavoro del personale destinata all'aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie;
 - la copertura assicurativa del personale e dell'utenza;
- b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico approvato con DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta che lo stato attuale degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia è conforme all'ultimo stato legittimato, riportandone gli estremi;
- c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico approvato con DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta il possesso di uno dei seguenti atti, riportandone gli estremi e la data di rilascio: certificato di conformità edilizia e agibilità (art. 21, L.R. 31/02)



- oppure dichiarazione di conformità contenuta nella scheda tecnica descrittiva (art. 20, L.R. 31/02) oppure altro atto analogo relativo a procedimenti conclusi secondo disposizioni normative previgenti alla L.R. 31/02, nonché il possesso delle certificazioni richieste nel caso concreto da altre norme;
- d) planimetrie, piante, prospetti e sezioni dei locali e degli spazi interni ed esterni firmata da un tecnico abilitato, in scala idonea possibilmente non inferiore a 1/100, nella quale siano specificati in particolare:
- superfici, altezze, destinazione d'uso dell'immobile, denominazione dei singoli spazi e locali da utilizzare per il servizio;
 - organizzazione e attrezzatura degli spazi esterni;
 - piano di evacuazione dell'edificio con individuazione delle vie di fuga e di sicurezza;
- e) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'AUSL per i servizi che prevedono il pasto;
- f) piano di autocontrollo, di cui al DLgs 26 maggio 1997, n. 155 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari", anche redatto secondo le metodologie semplificate di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1869/2008;
- g) dichiarazione di impegno, da parte del soggetto gestore, a non avvalersi di personale, sia educativo che ausiliario, che si trova nella situazione indicata agli articoli 5 e 8 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

3. Procedure per i servizi sperimentali

Per i servizi sperimentali privati, la procedura è la seguente:

- il gestore che intende avviare una sperimentazione presenta domanda al comune, corredata del progetto pedagogico, dell'articolazione organizzativa e gestionale del servizio e dell'indicazione del contesto territoriale e sociale;
- il Comune invia la richiesta alla Regione, corredata del parere in merito;
- la Regione, tramite il nucleo di valutazione regionale dei progetti sperimentali e con la presenza del rappresentante del Comune, valuta se il progetto ha caratteristiche sperimentali;
- il nucleo valuta il progetto e, in caso ne riconosca la valenza sperimentale, ne specifica la durata e ne evidenzia i parametri di riferimento da applicare in sede di autorizzazione al funzionamento che saranno verificati, nell'ordinario procedimento istruttorio, da parte della Commissione tecnica distrettuale;
- la Regione dà comunicazione al richiedente e al Comune dell'esito della valutazione e delle specifiche attuative. In caso di diniego dell'approvazione della sperimentale l'autorizzazione è improcedibile;
- il Comune recepisce l'esito del percorso procedendo con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione; in caso di esito favorevole avvia l'iter per l'inserimento nel registro provinciale.

I Comuni e le loro forme associative di cui alla L.R. 10 /2008 che intendono attivare direttamente sperimentazione di servizi, inviano la proposta, corredata del progetto pedagogico, dell'articolazione organizzativa e gestionale del servizio e dell'indicazione del contesto territoriale e sociale al nucleo di valutazione, che esprime in merito parere vincolante. Il nucleo regionale viene istituito con deliberazione della Giunta regionale.

4. Commissioni tecniche distrettuali

I Comuni e le loro forme associative con proprio atto disciplinano la competenza al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e l'attribuzione delle funzioni di vigilanza sui servizi educativi per la prima infanzia.

Ai sensi dell'art. 23 della legge regionale il Comune si avvale della Commissione distrettuale che ha funzioni istruttorie di supporto per il rilascio dell'autorizzazione e il suo rinnovo.

Alla Commissione partecipa un rappresentante del Comune interessato senza diritto di voto. L'istruttoria della Commissione si conclude con un parere positivo o negativo. Il parere positivo può essere condizionato.



4.1 Composizione delle Commissioni tecniche

I Comuni e le loro forme associative di cui alla l.r. n.10/2008, facenti parte del Comitato di Distretto individuano le figure previste dalla legge o altre eventuali ritenute utili all'istruttoria e attivano altresì le procedure necessarie a favorire una rappresentanza condivisa dei gestori privati nella commissione tecnica.

Ciascuna Commissione tecnica potrà prevedere la nomina di membri supplenti e di un vice presidente e potrà invitare tecnici senza diritto di voto alle proprie sedute.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2 della legge regionale, il Comitato di Distretto delibera a maggioranza la designazione dei componenti, la cui nomina spetta all'Ente locale capofila.

4.2 Attività di verifica sui servizi gestiti da soggetti pubblici

In base all'art. 19 della legge regionale, i servizi e le strutture pubbliche devono possedere tutti i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento.

La Commissione tecnica distrettuale è l'organo competente a svolgere verifiche per accertare la permanenza di tali requisiti. L'attività di verifica ha cadenza almeno triennale e può essere attivata in qualsiasi momento dalla Regione, anche su segnalazione di terzi.

5. Procedure e tempi di risposta

I Comuni o le loro forme associative stabiliscono il termine entro il quale deve essere fornita risposta alla domanda di autorizzazione. Tale termine non può essere superiore a sessanta giorni e può essere sospeso una sola volta per il tempo strettamente necessario al richiedente per fornire la documentazione o i chiarimenti richiesti, indispensabili al rilascio dell'autorizzazione. L'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione, sentito il parere della Commissione tecnica distrettuale emana l'atto di autorizzazione o di diniego della stessa.

L'organo competente può, con atto motivato, discostarsi dal parere della commissione istruttoria.

Qualora l'organo deputato al rilascio dell'autorizzazione non risponda entro il termine di sessanta giorni – o entro il superiore termine conseguente alle eventuali sospensioni – il richiedente ha diritto di attivare il servizio, previa comunicazione al Comune nel quale ha sede il servizio.

6. Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione al funzionamento ha una durata di sette anni e può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore da inoltrare all'organo competente almeno novanta giorni prima della scadenza, accompagnata da idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge regionale, dalla presente direttiva e dalla normativa vigente. Il Comune verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza delle condizioni per l'autorizzazione.

Non può essere concessa autorizzazione di durata superiore alla durata della sperimentazione indicata dal nucleo di valutazione regionale.

7. Attività di vigilanza e sanzioni

L'attività di vigilanza, che costituisce un obbligo per i Comuni ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), nonché dell'art. 9 della legge regionale, può essere demandata dal Comune alla stessa Commissione tecnica distrettuale.

I Comuni e le loro forme associative devono individuare le modalità di esercizio della vigilanza ed i soggetti ad essa preposti, le sanzioni da applicare in caso di violazione delle norme sui requisiti strutturali ed organizzativi.

Fino alla individuazione dell'organismo deputato alla vigilanza questa è svolta dalla Commissione tecnica distrettuale. In caso di ispezione o sopralluogo deve essere prevista la redazione di un verbale.

I Comuni e le loro forme associative istituiscono il registro delle presenze giornaliere dei bambini in tutti i servizi per la prima infanzia (educativi e ricreativi).

La funzione di vigilanza per i servizi ricreativi riguarda le disposizioni dell'art. 27, comma 2 della legge regionale e le caratteristiche ed i requisiti previsti dalla presente direttiva (Allegato A). Spetta inoltre ai comuni e alle loro forme associative l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 21 della legge regionale.

8. Obblighi conseguenti all'autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione al funzionamento comporta:

- a) l'obbligo del soggetto autorizzato di consentire l'attività di vigilanza da parte del soggetto individuato dall'organo competente o della Commissione distrettuale;
- b) l'obbligo di comunicare preventivamente all'organo competente che ha rilasciato l'autorizzazione qualsiasi variazione strutturale e organizzativa del servizio per consentire l'eventuale integrazione o il nuovo rilascio dell'atto di autorizzazione;
- c) l'inserimento del servizio autorizzato all'interno del sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia di cui all'art. 15 della legge regionale.

9. Servizi ricreativi - Segnalazione certificata di inizio attività

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale, i soggetti gestori, contestualmente all'apertura del servizio, devono presentare segnalazione certificata di inizio attività.

In ottemperanza alla legge statale e regionale, e comunque nell'ottica della massima semplificazione, è consentito ai gestori di richiedere una valutazione preventiva del progetto presentato, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia", a garanzia dell'idoneità, soprattutto dal punto di vista della sicurezza.

10. Norme transitorie

La presente direttiva si applica ai servizi educativi per la prima infanzia e ai servizi ricreativi di nuova costituzione, fermo quanto previsto all'articolo 30 della L.R. 22 giugno 2012, n. 6.

Le autorizzazioni concesse secondo le quanto previsto dalla D.C.R. 646/2005, sono automaticamente prorogate per sette anni dalla data di concessione e sono soggette alle norme vigenti all'atto dell'autorizzazione stessa. È fatta salva la facoltà del richiedente di presentare nuova domanda di autorizzazione secondo le norme della presente direttiva. Per i servizi di nido autorizzati con una superficie interna di 6,5 mq. per posto bambino, funzionanti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, è consentito il rinnovo dell'autorizzazione alle medesime condizioni fino alla data di cessazione del servizio.

Per i locali che ospitano servizi funzionanti alla data di approvazione del presente atto, e fino alla data di cessazione del servizio, l'autorizzazione può essere rinnovata per i locali collocati anche nei piani seminterrati dove almeno la metà del perimetro del pavimento sia fuori terra, e il soffitto si trovi ad una quota superiore a m. 1,20 rispetto a quella del terreno circostante.

Per i servizi domiciliari contigui, autorizzati alla data di approvazione del presente atto, l'autorizzazione può essere rinnovata fino alla cessazione del servizio.

Contestualmente alla costituzione delle commissioni distrettuali, che, ai sensi dell'articolo 30 della L.R. 22 giugno 2012, n. 6, deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore della stessa legge, sono soppressi gli organismi tecnici collegiali istituiti ai sensi della D.C.R. 646/2005.

Coordinamento editoriale e di redazione:

Tiziana Gardini

Hanno partecipato alla redazione:

Sandra Benedetti, Alessandro Finelli, Margherita Govi, Gino Passarini

Testo non ufficiale.

La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Stampa:

Centro stampa della Regione Emilia-Romagna

Novembre 2012

Regione Emilia-Romagna - Assessorato Politiche sociali

Servizio politiche familiari, infanzia e adolescenza

Viale Aldo Moro, 21 - 40127 Bologna

Tel. 051 5277497 - 051 5277498

sociale.regione.emilia-romagna.it/

Infanzia@regione.emilia-romagna.it